



COMUNE DI VALFABBRICA

Provincia di Perugia

DISCIPLINARE DEL MERCATINO AGROALIMENTARE RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Decreto del Ministro delle risorse agricole
alimentari e forestali 20 novembre 2007

*A cura della Polizia Municipale del Comune di Valfabbrica,
con l'assistenza del dr. Kaczmarek di Perugia*

Art. 1 - Validità del disciplinare.....	2
Art. 2 - Caratteristiche del mercatino.....	2
Art. 3 - Soggetti e prodotti ammessi.....	3
Art. 4 - Attività collaterali consentite.....	3
Art. 5 – Domanda di partecipazione.....	3
Art. 6 – Graduatoria.....	4
Art. 7 - Assegnazione e revoca dei posteggi.....	4
Art. 8 - Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati.....	5
Art. 9 – Utilizzo del posteggio.....	5
Art. 10 – Prodotti alimentari.....	6
Art. 11 – Promozione della qualità.....	6
Art. 12 – Sicurezza antincendio.....	7
Art. 13 – Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Validità del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento del mercato per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, denominato "Mercatino agroalimentare di Valfabbrica", istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007.
2. Il mercatino agroalimentare di Valfabbrica, in seguito denominato "mercatino", ha la finalità di:
 - a) promuovere l'acquisto di prodotti agricoli che hanno diretto legame con il territorio di produzione e, prioritariamente, quelli provenienti dal Comune di Valfabbrica e dall'area limitrofa, nello spirito della "filiera corta";
 - b) promuovere l'acquisto di prodotti di cui sono garantite la qualità, anche attraverso la trasparenza delle etichette e delle indicazioni di origine, la genuinità, la tipicità, le necessarie qualità organolettiche, la salubrità del processo produttivo;
 - c) fornire l'opportunità di avvalersi nel Comune di una forma alternativa ed altamente qualificata di commercio alimentare, curata anche sotto i profili estetico, ludico e funzionale, anche nell'ottica della promozione del turismo.
3. Il mercatino è istituito dalla Giunta comunale a titolo sperimentale per la durata di un anno, decorso il quale la medesima riferisce al Consiglio comunale circa i suoi esiti al fine di delle determinazioni consiliari conseguenti.
4. In relazione al carattere sperimentale del mercatino e della conseguente necessità di vagliarne la riuscita nel tempo, il responsabile della Polizia Municipale può impartire indicazioni integrative o attuative del presente disciplinare o, in caso di necessità ed urgenza, disporre ad esso temporanee deroghe.

Art. 2 - Caratteristiche del mercatino

1. La gestione del mercatino è assunta direttamente dal Comune di Valfabbrica, salvo che la Giunta comunale, ravvisandone l'opportunità e l'utilità, deliberi di affidarla a terzi con apposita convenzione.
2. Il mercatino si svolge a cadenza quindicinale, il primo ed il terzo sabato di ciascun mese, nell'area di Via Trieste nel centro storico del capoluogo, come da planimetria allegata.
3. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00, l'accesso degli operatori per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 7,00, le assegnazioni temporanee sono effettuate alle ore 8,20 e l'area deve essere lasciata pulita e libera da merci ed attrezzature tassativamente entro le ore 13,30.
4. Non è consentito l'abbandono anticipato del posteggio, salvo con permesso della Polizia Municipale per comprovati motivi di necessità, oppure nell'ultim'ora di svolgimento del mercatino.
5. I giorni di svolgimento e gli orari di cui ai commi 2 e 3 possono essere temporaneamente modificati con determina del Responsabile della Polizia Municipale per concomitanza con eventi e manifestazioni o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Nel mercatino sono previsti i seguenti posteggi per la vendita di prodotti agricoli:
 - a) n. 2 posteggi, utilizzabili con automezzo, per la vendita prevalente di salumi, formaggi ed accessori di altri prodotti alimentari;
 - b) n. 4 posteggi per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e di stagione;
 - c) n. 4 posteggi per la vendita di prodotti del bosco e sottobosco, miele, conserve, olio, vini, liquori, marmellate, salse, erbe officinali ed aromatiche ed altri prodotti alimentari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b).
7. E' fatto divieto nel mercatino di:
 - a) vendere carni fresche, animali vivi ed altri prodotti non espressamente previsti
 - b) effettuare baratto, trattare prodotti in conto vendita e svolgere operazioni diverse dalla compravendita di prodotti agroalimentari.

Art. 3 - Soggetti e prodotti ammessi

1. Possono partecipare al mercatino gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la cui sede principale dell'azienda sia in Umbria.
2. La vendita è consentita per tutti i prodotti, anche provenienti da altre aziende o frutto di manipolazione o trasformazione, nei limiti di cui al d.lgs. 228/2001.
3. L'attività di vendita nel mercatino è esercitata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della l. 27.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
4. I prodotti in vendita devono essere
 - a) esenti da trattamenti chimici di sintesi, sia nella coltivazione che nella trasformazione e conservazione;
 - b) conformi, nel caso di agricoltura biologica, alla relativa disciplina;
 - c) corredati dall'indicazione dell'azienda di provenienza, se diversa da quella che li pone in vendita.

Art. 4 - Attività collaterali consentite

1. Nell'ambito del mercatino, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dalla Polizia Municipale:
 - a) la degustazione gratuita di piccoli quantitativi di prodotti trattati;
 - b) la distribuzione gratuita di dépliant, materiale pubblicitario della propria azienda, materiale scientifico o ricette di cucina attinenti i prodotti trattati;
 - c) la vendita di prodotti artigianali, compresi quelli per la cura della persona, ricavati, almeno in parte, dalla propria azienda agricola;
 - d) l'organizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti trattati;
 - e) l'attività di cottura, farcitura, trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli nel tassativo rispetto delle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.

Art. 5 – Domanda di partecipazione

1. La partecipazione al mercatino avviene in seguito a domanda prodotta nei termini e con le modalità indicate in apposito bando pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Valfabbrica.
2. Ciascun produttore agricolo, nella domanda, può richiedere l'assegnazione di un solo posteggio nel mercatino, utilizzabile nel corso dell'intero anno solare o in frazioni di esso, indicate nel bando, in relazione alla stagionalità dei prodotti trattati.
3. La domanda di partecipazione al mercatino contiene:
 - a) le generalità del richiedente e la sua ragione sociale;
 - b) l'esatta ubicazione dell'azienda agricola e della sua sede principale in Umbria;
 - c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6 del d.lgs. 18/05/2001 n. 228;
 - d) gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese per l'attività agricola;
 - e) il gruppo di posteggi al quale intendono concorrere, tra quelli indicati all'articolo 2 comma 6;
 - f) il prodotto agricolo principale trattato e la eventuale sua stagionalità, come da piano colturale;
 - g) i titoli di priorità che si intendono far valere;
 - h) eventuali altre informazioni richieste nel bando;
 - i) dichiarazione di accettazione integrale del presente disciplinare.

Art. 6 – Graduatoria

1. Tra le domande, regolarmente pervenute in conformità a quanto previsto nel bando, il Servizio competente della Polizia Municipale redige tre distinte graduatorie degli aventi diritto alla partecipazione al mercatino, per ciascun gruppo di posteggi di cui all'art. 2 comma 6.
2. All'interno di ciascuna graduatoria, la priorità per l'assegnazione del posteggio è assegnata sulla base dei seguenti punteggi:
 - a) Ubicazione dell'azienda agricola: nel Comune di Valfabbrica, punti 40; in Comuni confinanti, punti 30; in altri Comuni umbri, punti 20;
 - b) Assortimento merceologico del mercatino: offerta di prodotti non trattati da nessun altro operatore, tra quelli che hanno inoltrato regolare istanza, punti 20; offerta di prodotti trattati da un solo altro operatore, tra quelli che hanno inoltrato regolare istanza, punti 10;
 - c) Tipicità e qualità dei prodotti: offerta di prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria nonché di prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1, punti 20
 - d) Servizi aggiuntivi garantiti: impegno a detenere e distribuire gratuitamente materiale informativo e promozionale del territorio fornito dal Comune, punti 5; servizio di consegna gratuita a domicilio di prodotti al termine dell'orario del mercatino, punti 10;
3. Tra operatori aventi lo stesso punteggio ai sensi del comma 1, la priorità nell'assegnazione del posteggio è attribuita sulla base dell'ordine cronologico della domanda, quale risulta dal numero di protocollo del Comune e, in caso di pari data, per sorteggio.
4. La graduatoria redatta ai sensi del presente articolo mantiene validità per un anno ai fini dell'assegnazione dei posteggi che, nel corso di esso, dovessero rendersi disponibili nel mercatino.

Art. 7 - Assegnazione e revoca dei posteggi

1. Ogni posteggio nel mercatino è nominale, non cedibile a terzi nessun titolo ed utilizzabile da un solo produttore agricolo e dai suoi collaboratori.
2. L'inizio dell'attività nel posteggio assegnato è subordinata al rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, avente validità annuale o limitata alla frazione di anno richiesta ed assegnata.
3. L'assegnazione del posteggio, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, comporta l'obbligo di pagamento del corrispettivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del servizio di asporto rifiuti nella misura stabilita dai regolamenti comunali vigenti.
4. Nell'ipotesi di cessione dell'azienda agricola il nuovo titolare subentra nell'assegnazione del posteggio e negli obblighi assunti dal precedente nella domanda di assegnazione.
5. La concessione del posteggio, ed il corrispondente diritto alla partecipazione al mercatino, è revocata nel caso in cui il relativo titolare:
 - a) perda la qualifica di imprenditore agricolo;
 - b) non utilizzi il posteggio di carattere annuale per quattro volte consecutive o, comunque, per dieci volte nel corso del medesimo anno solare, oppure per due volte consecutive trattandosi di posteggio a carattere stagionale;
 - c) espressamente diffidato, non effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi del comma 3, nel termine assegnato;
 - d) venga ripetutamente meno agli obblighi assunti di prestazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d);
 - e) compia reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente disciplinare o ponga in vendita prodotti non provenienti dalla propria azienda, oltre i limiti consentiti dal d.lgs. 228/2001.
6. L'inutilizzazione del posteggio di cui al comma 4, lettera b) si intende giustificata e non produce conseguenze nel caso di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, lutto familiare, o per altre gravi cause, purché comunicate al Comando di Polizia Municipale entro e non oltre 7

giorni dalla data del loro inizio.

7. La Polizia Municipale, con propria determina, può stabilire il non computo delle assenze qualora queste, per calamità naturale, avverse condizioni atmosferiche o altre cause di carattere generale, abbiano interessato più operatori.

Art. 8 - Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati

1. Sono considerati assenti, ai fini di quanto previsto all'articolo 6, comma 4, lettera b), i titolari che non occupano il posteggio assegnato entro le ore 8.20.
2. I posteggi non occupati dal relativo titolare sono temporaneamente assegnati ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) trattazione del medesimo gruppo di prodotti di cui all'articolo 2, comma 6, trattati dall'operatore assente;
 - b) presenza nella graduatoria utile di cui all'articolo 5, comma 4;
 - c) maggior numero di presenze al mercatino, in qualità di assegnatario temporaneo;
 - d) anzianità di esercizio dell'attività come produttore agricolo, autocertificata;
 - e) sorteggio.

Art. 9 – Utilizzo del posteggio

1. Ai produttori agricoli presenti nel mercatino è fatto obbligo di:
 - a) svolgere le attività di vendita e mantenere le proprie merci ed attrezzature integralmente all'interno degli spazi assegnati
 - b) tenere costantemente pulito lo spazio occupato nonché, entro l'orario previsto, raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, derivanti dalla propria attività, riducendone al minimo il volume e riponendoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune o, in loro assenza, nei contenitori più vicini, nel rispetto della raccolta differenziata;
 - c) distribuire ai clienti, gratuitamente, quando la natura dei prodotti trattati lo richiede, sacchetti per la spesa in materiale biodegradabile e/o di carta;
 - d) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - e) agevolare il transito di colleghi nel caso di accesso al mercato in ritardo o abbandono anticipato, assentiti dalla Polizia Municipale;
 - f) rispettare le disposizioni del Servizio Polizia Municipale circa l'accesso e la sosta dei veicoli;
 - g) mantenere eventuali tende o analoghe coperture dei banchi sollevate da terra di almeno 2,10 ed in modo che non sporgano oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio;
 - h) rispettare ogni disposizione in materia di vendita a peso netto o per unità di misura ed in materia fiscale.
2. Ai produttori agricoli presenti nel mercatino è vietato:
 - a) condividere il proprio posteggio con altri operatori agricoli o terzi o lasciarlo incustodito;
 - b) annunciare e pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita;
 - c) fare uso di amplificazioni o mezzi audiovisivi per pubblicità, dimostrazione dei prodotti o altri messaggi;

Art. 10 – Prodotti alimentari

1. I produttori agricoli che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del d.lgs. 228/2001, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
6. In relazione alla facoltà di cui al comma 5 è consentito, nell'ambito degli spazi assegnati, posizionare panche e sedie, anche con eventuali ombrelloni, purché non abbinate a piani di appoggio, facendo uso di bicchieri e stoviglie usa e getta ed in assenza totale di qualsiasi servizio.

Art. 11 – Promozione della qualità

1. Al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione del consumatore i produttori agricoli presenti nel mercatino, durante l'orario di vendita, debbono:
 - a) esporre presso il proprio banco di vendita, in modo ben visibile, un cartellino indicante la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, il luogo di produzione, il tipo e la varietà dei prodotti trattati e le loro eventuali caratteristiche di tipicità e qualità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) nonché il numero di telefono;
 - b) appendere agli abiti propri e di ciascun collaboratore un cartellino plastificato con cognome, nome e nome ed ubicazione dell'azienda agricola;
 - c) apporre ai prodotti in vendita, ovunque collocati, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita, con le medesime modalità previste all'articolo 14 del d.lgs. 31.03.1998 n. 114 per il commercio al dettaglio;
 - d) esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico ed ogni altra documentazione attestante il diritto all'esercizio dell'attività, fatte salve le norme in materia di autocertificazione;
2. Per garantire l'uniformità delle indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) la Polizia municipale può predisporre i relativi fac-simile che gli operatori sono tenuti a riprodurre a proprie spese.
3. La Giunta comunale, con il supporto degli uffici comunali competenti e sentiti gli operatori del mercatino, predisporre un documento tecnico contenente le caratteristiche uniformi che debbono possedere i banchi di vendita, le tende e le attrezzature di vendita in genere, finalizzato a garantire un'immagine compatta, unitaria ed ordinata del mercatino.
4. La Giunta comunale, al fine di promuovere la qualità e l'immagine del mercatino:
 - a) istituisce il premio annuale per l'allestimento del "banco più bello" da assegnare ad uno o più produttori agricoli che si sono contraddistinti da particolari allestimenti di carattere artistico, innovativo, di particolare attrattività, secondo valutazione da operare insieme alle Associazioni locali dei produttori agricoli;
 - b) assume idonee iniziative promozionali e di pubblicità del mercatino, su scala regionale.

Art. 12 – Sicurezza antincendio

1. In relazione a quanto previsto nelle Indicazioni tecniche di prevenzione incendi di cui alla nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014, nel mercatino i banchi per produttori agricoli che fanno uso di g.p.l. ed altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, sono collocati nelle aree più esterne e in ubicazioni che garantiscano sufficiente sicurezza ed accessibilità dei mezzi di soccorso in caso di incendio.
2. L'assegnazione temporanea di posteggi, di cui all'articolo 7, a favore di operatori che fanno uso di g.p.l. o delle altre apparecchiature indicate al comma 1 può avvenire solo nei posteggi marginali destinati a tali attività, salvo che, per quel giorno, l'operatore rinunci a farne uso.
3. Con riferimento a quanto indicato alla lettera E, punto 1, delle Raccomandazioni di cui al comma 1, l'accesso di eventuali mezzi di soccorso antincendio è previsto da Via Roma – Via G. Mameli con ingresso diretto in Piazza Mazzini che presenta le previste caratteristiche tecniche.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 e de d.lgs. 228/2001 e del codice civile in materia di azienda agricola e dei regolamenti comunali applicabili in materia.

* * *